

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 247)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1958

Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, nella pratica attuazione della legge 3 aprile 1958, n. 499, concernente miglioramenti delle prestazioni economiche della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono sorte difficoltà dovute ad imprecisioni determinatesi, in manifesto contrasto alla volontà del legislatore, nella redazione del provvedimento stesso.

In particolare:

1) all'articolo 6 si rende necessario aggiungere la data di decorrenza del provvedimento ad evitare perplessità ed errate interpretazioni circa l'estensione o meno della decorrenza dal 1° gennaio 1958 alla nor-

ma che stabilisce la soppressione della indennità di caropane;

2) la forma dell'articolo 9 esclude dall'aumento del 20 per cento le rendite per inabilità dal 30 per cento al 100 per cento e di quelle ai superstiti, di competenza degli anni dal 1937 al 1948, come era precisa volontà del legislatore che, rinviando ad una riforma generale il concetto di una stretta gradualità della rendita al grado di inabilità, aveva ripiegato su quello transitorio di una percentuale uniforme di aumento. La dizione usata escluderebbe dai benefici del provvedimento un numero rilevante di titolari di rendita con elevati gradi di inabilità;

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) all'articolo 10 manca la data di decorrenza delle modificazioni che il legislatore intendeva fissare al 1° gennaio 1958.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel rilevare tali inconvenienti dovuti ad errori di natura materiale, deliberò di sanare le lacune determinatesi e ciò con il consenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con l'assicurazione data che, con apposita legge, la situazione sarebbe stata regolarizzata all'inizio della nuova legislatura.

Infine, è stato rilevato che nel terzo comma dell'articolo 3, non appare pertinente il richiamo agli articoli 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e 52 primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Infatti, se per l'inabilità di cui ad un primo infortunio si è già avuto il riscatto della rendita e quindi l'intero indennizzo, detta inabilità, nella eventualità di nuovo infortunio, non dovrebbe essere nuovamente valutata, ma soltanto tenuta presente, su un piano di giustizia, col criterio proporzio-

nale di maggiorazione, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della legge infortuni.

Per detti motivi, con il provvedimento allegato viene disposto:

sub a) al terzo comma dell'articolo 3 della legge il richiamo agli articoli ivi citati è sostituito con quello di cui all'articolo 24, quarto comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

sub b) la decorrenza della soppressione della indennità di caropane di cui all'articolo 6 della legge è fissata al 1° gennaio 1958;

sub c) con decorrenza 1° gennaio corrente anno beneficiano dell'aumento del 20 per cento le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data;

sub d) si stabilisce che le modificazioni di cui alla legge in oggetto, per casi verificatisi dal 1° gennaio 1958, decorrono dalla data stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli articoli 3, 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, alle parole « si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 », sono sostituite le seguenti: « si procede secondo il criterio stabilito dal quart'ultimo comma del presente articolo »;

b) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

c) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: « Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

d) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».